



Newsletter n. 20 del 2 Ottobre 2012

1. 8-14 ottobre 2012 - 9^a Settimana Nazionale della Conciliazione delle Camere di Commercio

Si terrà dall'8 al 14 ottobre la nona edizione della "**Settimana Nazionale della Conciliazione delle Camere di Commercio**", tradizionale appuntamento promosso dal Sistema delle Camere di Commercio su tutto il territorio nazionale.

In tutte le Camere di Commercio d'Italia, la Settimana prevede un programma denso di convegni, workshop, campagne informative e corsi di formazione, orientati a diffondere le novità legislative e i vantaggi di questo tipo di giustizia alternativa e, allo stesso tempo, volti a rilanciare nuovi accordi e collaborazioni con gli ordini professionali.

La conciliazione è una forma di risoluzione extragiudiziale delle controversie relative a **condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, RC auto, responsabilità medica e danni da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi bancari e finanziari.**

Investite della competenza conciliativa per la soluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori fin dal 1993, le Camere di Commercio hanno visto confermato il loro ruolo nel recente quadro di riordino degli enti camerali.

Per un approfondimento del tema della Conciliazione si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Altre Attribuzioni 2 - Le camere arbitrali e gli uffici di conciliazione.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36>

2. Decisioni di riesame dei provvedimenti camerali in materia di ausiliari del commercio - Disponibile la I^a release 2012 del Massimario proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico

In data 24 settembre 2012 è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la **I^a release 2012**, aggiornata a Maggio 2012, del **Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti.**

Le massime sono a cura del Dirigente della Divisione XXI - Registro delle imprese: Dr Marco Maceroni.

Per scaricare il testo del Massimario aggiornato clicca sul link riportato sotto.

LINK esterno:

<http://snurl.com/253kinw>

3. Unioncamere aggiorna il proprio statuto

Con **decreto 25 luglio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato lo statuto dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), nel nuovo testo quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio generale di Unioncamere, con la propria deliberazione n. 6 del 5 luglio 2012.

Lo statuto è stato adeguato alle innovazioni normative intervenute, con particolare riferimento ai nuovi compiti attribuiti, nonché alle modifiche alla composizione ed ai compiti di alcuni degli organi dell'ente;

Per scaricare il testo del nuovo statuto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/253kuyi>

4. Procuratore con poteri di direttore generale e imprese di pulizia – Due nuovi pareri del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo in rete due nuovi pareri che riguardano, rispettivamente, l'iscrizione dei Direttori Generali al Registro delle imprese (**Parere del 18 settembre 2012, Prot. 0192958**) e le fasce di classificazione per le imprese di pulizie (**Parere del 18 settembre 2012, Prot. 0192965**).

Riguardo al primo problema il Ministero conferma quanto più volte sostenuto in nome del principio di tassatività delle iscrizioni: il Codice civile non prevede l'obbligo di iscrivere nel Registro delle imprese del direttore generale, sia nel caso in cui la carica abbia rilevanza solo interna, sia nel caso in cui alla stessa sia ricollegato il potere di rappresentare la società con effetti vincolanti nei rapporti esterni.

Il Ministero tuttavia prende in considerazione il caso in cui la nomina di un direttore generale sia **incorporata in una procura**, ex art. 2206 C.C.

Considerato che tale modalità è del tutto anomala, i poteri derivanti dalla procura possono essere trascritti nel riquadro 5 dell'Intercalare P, ma solo in quanto collegati alla carica/qualifica di procuratore e pertanto i poteri connessi alla carica di direttore generale non possono essere riportati nel riquadro 3 dell'Intercalare P.

Il secondo parere riguarda la determinazione della **fascia di classificazione di un'impresa di pulizie** nel caso in cui si ceda in affitto la propria azienda.

Secondo il Ministero, richiamando anche considerazioni già esposte in precedenti circolari e pareri, nulla osti affinché si proceda alla valutazione degli effetti derivanti dal contratto di affitto di azienda ai fini dell'inserimento della impresa cessionaria nelle fasce di classificazione del cedente. Sarà necessario produrre tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa ai fini dell'inserimento nella fascia di classificazione richiesta (libri paga, libri matricola del cedente, elenco dei servizi prestati, le attestazioni INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa, ecc.). Deve essere inoltre verificata l'effettività del trasferimento aziendale.

Per scaricare il testo dei due pareri ministeriali clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2564zvy>

5. Al via la revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; revisione delle circoscrizioni giudiziarie per gli Uffici dei giudici di pace.

E' quanto previsto dai **due decreti legislativi del 7 settembre 2012, n. 155 e 156**, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012 (Suppl. Ord. n. 185).

Il **D.Lgs. n. 155** disciplina la riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero, segnando la rotta per le udienze del prossimo futuro; il **D.Lgs. n. 156**, dal canto suo, si occupa della nuova articolazione degli uffici dei giudici di pace.

I tribunali ordinari, le sezioni distaccate, le procure della Repubblica e gli uffici del Giudice di pace **soppressi** sono riportati nelle rispettive Tabelle A allegate ai due decreti. Per quanto riguarda i tribunali vengono soppressi 31 sedi e 220 sezioni distaccate. Per quanto riguarda i Giudici di pace sono candidati alla soppressione ben 667 uffici.

Che ne sarà delle udienze? Fino al 13 settembre 2013, le udienze già prefissate nei Fori destinati alla chiusura non subiranno variazioni. Per le udienze che cadranno in data successiva: saranno tenute dinnanzi all'ufficio che ha accorpato quelli soppressi.

I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile, con le successive vacanze.

Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, saranno determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.

Per scaricare il testo dei due decreti con le tabelle allegate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/24znb6g>

6. Ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Ridotta la misura degli interessi di mora

L'INPS, con **circolare n. 112 del 14 settembre 2012**, ha comunicato nuove disposizioni in merito all'applicazione del tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

L'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 giugno 2011, con effetto dal 01/11/2011 detta misura era stata fissata al **5,0243% in ragione annuale**.

Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora venga fissato annualmente, l'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia, con **provvedimento Prot. 2012/104609 del 17/07/2012**, ha disposto la **riduzione dell'attuale misura degli interessi di mora** per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al **4,5504% in ragione annuale**.

La variazione decorre dal 1° ottobre 2012.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2527n2i>

7. Terre e rocce da scavo – Non più considerati rifiuti - Dettata una nuova disciplina per l'utilizzazione

In attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, il **decreto 10 agosto 2012, n. 161**, con cui il Ministero dell'ambiente disciplina il trattamento delle terre e delle rocce da scavo.

Il regolamento – in vigore dal 6 ottobre 2012 - si applica alla gestione dei materiali da scavo.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il regolamento adottato dal Ministero dell'ambiente è volto a «migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire», nel rispetto del T.U. ambiente, «la produzione di rifiuti».

I materiali da scavo possono essere considerati «*sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. n. 152/2006*».

Il regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e disciplina le modalità concrete per la “trasformazione” da rifiuto a materiale riutilizzabile.

Le imprese interessate propongono all'amministrazione – almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'opera - un **Piano di Utilizzo** del materiale, indicante le caratteristiche e la futura destinazione dei materiali da scavo; rimangono comunque esclusi i rifiuti provenienti da interventi di demolizione di edifici.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predisponde un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo.

Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definisce le

modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2564xvd>

8. Misure drastiche in materia di vendita di prodotti del tabacco e di pubblicità del gioco con vincite in denaro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012, il **D.L. 13 settembre 2012, n. 158**, recante "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.*"

Tale decreto, in particolare, contiene all'art. 7 "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica".

Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, **l'esibizione di un documento di identità**, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.

Con la modifica dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556 viene previsto che i **distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco** saranno dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Ma solo a partire dal 1° gennaio 2013.

Viene inoltre previsto il **divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro** nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani.

Vietati altresì messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

- a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
- b) presenza di minori;
- c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2564yb1>

9. In arrivo l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)

Su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, il **Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012** ha approvato in esame preliminare il regolamento che disciplina l'**autorizzazione unica**

ambientale (A.U.A.) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Sul regolamento saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI.

L’A.U.A. semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese. Oggi, infatti, le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all’attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti.

La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.). **Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria.**

Gli elementi essenziali dell’autorizzazione sono tre:

- 1) è **rilasciata da un unico ente** e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;
- 2) il procedimento di rilascio dell’autorizzazione **si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi** in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese;
- 3) è **prevista una procedura semplificata** anche per il rinnovo dell’autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.

Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA.

10. “Entrate in video” - Il Fisco approda su YouTube

L’Agenzia delle Entrate apre uno spazio su YouTube per rispondere in modo veloce e a portata di mouse, alla richiesta di informazioni su adempimenti, servizi e novità.

Dal 1° ottobre 2012 è, infatti, online **“Entrate in video”**, il canale YouTube tutto dedicato a contenuti di servizio sui temi fiscali di maggior interesse pratico per i contribuenti.

I primi video, così come quelli che seguiranno nelle prossime settimane, riguardano i temi più cercati e più cliccati in rete, selezionati sulla base dei termini “breakout”, ossia le parole chiave in vetta alle classifiche di popolarità nelle statistiche di ricerca su Google.

Servizio senza costi per il contribuente, tutti i video e i tutorial sono realizzati dall’Agenzia delle Entrate e messi a disposizione gratuitamente.

L’Agenzia apre così a un percorso innovativo di comunicazione istituzionale, che, grazie al gioco di rimandi tra il sito internet www.agenziaentrate.it e il nuovo canale YouTube, mira a tenere informati i contribuenti, con un

linguaggio semplice e contenuti di immediata fruibilità, su tutti i temi fiscali di più largo interesse.

Per accedere al canale YouTube clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.youtube.com/entrateinvideo>

Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/256ahtw>

11. Quali sono i 10 atti legislative europei più onerosi per le PMI? – Al via la consultazione europea

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica per le imprese piccole e medie (PMI) e le loro organizzazioni rappresentative, al fine di identificare i dieci atti legislativi dell'UE considerati più onerosi dalle PMI, ed in particolare dalle micro imprese.

La Consultazione proseguirà **fino al 21 dicembre 2012**, e, una volta completa, la Commissione analizzerà i risultati per valutare come la situazione per le PMI potrebbe essere migliorata.

L'iniziativa nasce dall'esigenza della Commissione di acquisire proposte concrete per ridurre gli oneri burocratici.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/256bgai>

12. Localizzazione di Kebab, money transfer e di centri di telefonia fissa – Vietato introdurre ostacoli di tipo normativo o amministrativo

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato – all'interno del **bollettino settimanale n. 35 del 17 settembre 2012** - alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni che regolano l'insediamento delle attività di *“Kebab e simili, compresi gli esercizi ove vi è asporto e consumazione in loco di alimenti e bevande, centri di telefonia internazionale e simili, centri di trasferimento del denaro”*.

Sotto osservazioni sono quattro deliberazioni comunali degli anni 2009 e 2010 aventi ad oggetto la *“Definizione di programma di localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica ai fini del loro insediamento sul territorio di ...”*.

Le richiamate deliberazioni introducono il divieto di insediamento delle attività sopra indicate in tutto il territorio comunale, ad eccezione di alcuni ambiti identificati, nei quali eventuali richieste di insediamento saranno valutate nell'ambito di una apposita procedura negoziale volta ad individuare *“se la zona urbanistica può accogliere l'insediamento richiesto; le particolari prescrizioni a tutela della collettività insediata nella zona; gli eventuali standard qualitativi dettati dalla particolare attività in relazione alla situazione viabilistica ed urbana consolidata nella zona d'insediamento”*.

Le delibere di cui trattasi, prevedendo un divieto di insediamento di esercizi di vendita di *kebab*, di telefonia in sede fissa e trasferimento del denaro e simili,

ovvero limitandolo a specifiche zone, introducono un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi, nei diversi mercati interessati, in una programmazione quantitativa dell'offerta, in contrasto con le esigenze di salvaguardia della concorrenza.

Come ribadito in più occasioni dall'Autorità, infatti, l'ingresso di nuovi operatori non deve incontrare ostacoli di tipo normativo o, come nel caso di specie, amministrativo, miranti a determinare un'impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente in particolare nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alle possibilità di entrata nel mercato.

L'Autorità ritiene, pertanto, che le deliberazioni in questione siano in contrasto con i principi concorrenziali e con la disciplina nazionale di liberalizzazione, e ne auspica una profonda revisione da parte degli organi competenti.

Per scaricare il testo del bollettino n. 35 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3300-35-12.html

13. Cassazione - Nessun obbligo per blog e siti web - Il giornale telematico non è stampa e non va registrato

La Corte Suprema di Cassazione (Sezione III Penale), **con la sentenza n. 23230 del 10 maggio 2012** – le cui motivazioni sono state pubblicate solo ora - ha chiuso definitivamente il caso del blogger Carlo Ruta: **i blog e i siti web non sono obbligati all'iscrizione nel registro delle testate giornalistiche. La legge fa riferimento solo alle attività di riproduzione tipografica.**

La Cassazione si è espressa definitivamente sul caso di Carlo Ruta, un blogger siciliano che da sei anni combatte per la libera informazione.

È stato condannato in primo e secondo grado del reato di stampa clandestina, ma la Cassazione, con questa sentenza, ha azzerato tutto.

Ai sensi dell'art. 1, L. 47/1948 (disposizioni sulla stampa) sono considerati “**stampe**” o “stampati” tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.

Dall'esame di detta disposizione - hanno sottolineato i giudici nella sentenza - si evince che, ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa necessitano due condizioni:

a) **un'attività di riproduzione tipografica,**

b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

Stabilito ciò, **un giornale telematico è escluso dagli obblighi di registrazione** poiché non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa

Ma i giudici sono andati oltre affermando che la normativa di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62 - inerente alla disciplina sull'editoria e sui prodotti editoriali - ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto “**per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria**”.

14. Tessera elettorale esaurita - Non va restituita per avere il nuovo documento - Intervento del Garante per la Privacy

Ai cittadini che chiedono l'emissione di una nuova tessera elettorale perché in quella vecchia non vi sono più spazi per la certificazione del voto, **il Comune non deve chiedere la restituzione del documento**, ma verificare solo che sia

esaurito. La restituzione è prevista solo in casi eccezionali e rischia di ledere la segretezza del voto.

Lo ha chiarito il Garante per la privacy intervenendo su segnalazione di una donna che esprimeva forti dubbi sulla correttezza della procedura adottata dal suo Comune di residenza, lesiva, a suo parere, anche del diritto alla segretezza del voto.

Principio fondante, e intangibile, per il Garante, è l'assoluta segretezza della preferenza espressa dal cittadino nel chiuso dell'urna elettorale. E tale principio può essere messo a rischio dalla restituzione della scheda elettorale.

Possibile? Assolutamente sì. Perché, chiarisce il Garante, «la tessera, riportando l'annotazione della partecipazione al voto, è in grado di rivelare il comportamento elettorale di una persona, e, in alcuni casi, anche il suo orientamento politico». Basti pensare agli appuntamenti referendari, ad esempio, dove «la partecipazione o l'astensione alla consultazione possono essere indicative della condivisione o meno del progetto dello schieramento politico che lo ha proposto».

Chiarissima l'ottica delineata dal Garante, logiche le conseguenze che ne derivano da un punto di vista pratico, e che dovranno essere recepite e applicate dai Comuni in tutt'Italia.

Laddove il cittadino chiede una nuova tessera elettorale «perché in quella vecchia non vi sono più spazi per la certificazione del voto», il Comune «non deve chiedere la restituzione del documento, ma verificare solo che sia esaurito».

A questo proposito, il Ministero dell'Interno ha già dato disposizioni «affinché non si proceda più al ritiro del documento esaurito», anche perché la procedura «incriminata» «non trova alcun fondamento nella normativa in materia, che prevede la restituzione della tessera solo in un numero limitato e definito di ipotesi», ossia «in caso di trasferimento di residenza dell'elettore da un Comune ad un altro, di deterioramento, di perdita del diritto di voto, ma non quando siano esauriti gli spazi per la timbratura».

(Fonte: *Garante Privacy – Newsletter n. 362 del 12 settembre 2012*)

15. Accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Comunità europea n. L263/I del 28 settembre 2012, l'informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di **esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari**.

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari è entrata **in vigore il 1° ottobre 2012**, essendo stata espletata, in data 2 agosto 2012, la procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.deaweb.org/upload-FCK/informativa.pdf>